

VERBALE DI ACCORDO

Oggi, 9 aprile 2018, in Firenze presso la sede di Confindustria Firenze, al fine di dar corso all'esame congiunto previsto dall'art. 47, Legge n. 428/1990 e successive modifiche ed integrazioni, si sono incontrati:

per la società SNAI Rete Italia S.r.l. Massimo Panchetti

per la società SNAITECH S.p.A. Lavinia Pupelli

per la FILCAMS – CGIL Danilo Lelli

per la UILTUCS Giovanni Sgrò

per la Fisascat-CISL Marco De Murtas

l'RSA Savina Benedettini


(qui di seguito, collettivamente, le "Parti").

Nel corso dell'incontro sono stati ulteriormente illustrati alle OO.SS. i motivi della programmata operazione di cessione dei rami afferente all'agenzia di Roma Ghislieri e Porcari, già evidenziati nella comunicazione ex art. 47, Legge n. 428/1990 che si intende integralmente confermata.

È stata, inoltre, confermata la data di efficacia del programmato trasferimento, subordinatamente all'ottenimento in capo alla Cessionaria delle Licenze ex art. 88 TULPS, necessarie per il legittimo svolgimento delle attività condotte presso i Rami d'Azienda, nonché le conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori addetti ai rami d'azienda così come già evidenziato nella comunicazione sopra richiamata.

In particolare, sono state individuate le soluzioni di armonizzazione in favore dei dipendenti che verranno trasferiti alla Snai Rete Italia S.r.l., derivanti dalla contrattazione di secondo livello applicata dalla Cedente. In tale contesto, le Parti hanno convenuto che i dipendenti trasferiti in forza alla data della cessione, manterranno *ad personam* il ticket restaurant del valore di € 7,50 forfettariamente individuato in numero 20 ticket mensili per ciascun lavoratore FT trasferito e in numero 8 ticket mensili per ciascun lavoratore PT trasferito.

Per quanto attiene agli importi di salario variabile connessi al Premio di Risultato vigente fino al 2017 presso la Cedente, che non troverà applicazione presso la Cessionaria, le Parti convengono di riconoscere *ad personam* a ciascun lavoratore in forza alla data della cessione che sarà trasferito alla Cessionaria l'importo lordo annuale di € 1.500,00.




Il suddetto importo verrà riparametrato sulla base dell'effettivo orario di lavoro e sarà corrisposto per 14 mensilità a titolo di superminimo assorbibile in caso di futura contrattazione di secondo livello in vigore presso Snai Rete Italia S.r.l.

Con riferimento al Premio di Risultato eventualmente maturato alla data di cessione, le Parti in sede di rinnovo della contrattazione integrativa SNAITECH individueranno i correttivi del caso.

Con quanto sopra previsto, Le parti convengo in merito al completamento del processo di armonizzazione dei trattamenti economici e normativi disciplinati dalla contrattazione di secondo livello sopra citata e, pertanto, per tutto quanto non disciplinato dal presente verbale, troverà applicazione il CCNL del Terziario – Protocollo Aggiuntivo per la disciplina dei lavoratori dipendenti da agenzie di Scommesse.

Pertanto, le Parti, così come rappresentate, danno atto di aver esperito la procedura di consultazione sindacale prevista dall'art. 47, Legge n. 428/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

SNAITECH S.p.A. 

Snai Rete Italia S.r.l. 

FILCAMS – CGIL 

FISASCAT-CISL 

UILTUCS 

RSA 